

Termini e condizioni generali di acquisto

1. CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Il contratto di acquisto scritto, se esistente, e l'ordine di acquisto accettato, insieme con questi Termini e Condizioni Generali (di seguito denominato "TCG") e gli eventuali documenti allegati e acclusi, le specifiche, i disegni, le note, le istruzioni e altre informazioni, sia allegati fisicamente o a cui si rimanda (denominati collettivamente "Documento d'ordine" o "Documenti d'ordine"), costituiscono l'accordo completo ed esclusivo tra qualsiasi società del gruppo Sylvamo in Europa, Medio Oriente e Africa (di seguito denominato "Acquirente") e il fornitore (di seguito denominato "Fornitore") indicato nel Documento d'ordine. La presentazione del Documento d'ordine è condizionata al consenso del Fornitore in merito al fatto che eventuali condizioni diverse o aggiunte ai termini di questo Documento d'ordine, sia comunicate verbalmente sia contenute in qualsiasi conferma di un ordine di acquisto, fattura, ricevuta, autorizzazione, accettazione o altra corrispondenza scritta, a prescindere dalla data che reca, non costituiscono parte integrante del Documento d'ordine, anche qualora il Fornitore specificasse che la sua accettazione del Documento d'ordine è soggetta all'approvazione di dette condizioni diverse o aggiunte. L'accettazione elettronica da parte del Fornitore, la conferma di aver ricevuto il Documento d'ordine o l'inizio dell'esecuzione costituiscono accettazione da parte del Fornitore dei presenti TCG. Fermo restando quanto sopra, se tra il Fornitore e l'Acquirente è in essere un contratto scritto che riguarda l'approvvigionamento dei Prodotti o Lavori (come definiti di seguito) descritti nei Documenti d'ordine, i termini di detto contratto prevalgono su eventuali condizioni contrastanti contenute nel presente documento.

2. DEFINIZIONI

2.1 "Leggi sulla protezione dei dati" significa qualsiasi legge applicabile sulla protezione dei dati o sulla privacy. Essa comprende la Direttiva Europea sulla protezione dei dati N. 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e di libera circolazione di tali dati ("GDPR") e/o altre leggi o direttive. I termini "Responsabile del trattamento dati", "Soggetto interessato del trattamento dati", "Dati personali" e "Trattamento" sono equivalenti ai termini a loro attribuiti ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati personali.

2.2 "Deliverable" significa i deliverable indicati nel Documento d'ordine (e in qualsiasi dichiarazione di prestazione d'opera) da consegnare prima della o alla Data di consegna.

2.3 Con "Data di consegna" s'intende la data (o le date) indicata nel Documento d'ordine, entro la quale si chiede al Fornitore di consegnare il Lavoro.

2.4 "Codice dannoso" significa qualsiasi software intenzionalmente progettato per: (i) interrompere, disattivare, danneggiare o impedire il funzionamento, oppure (ii) compromettere il funzionamento in base al lasso di tempo trascorso, inclusi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – i virus, i worm, i sistemi di disattivazione a tempo, il software di blocco del tempo d'uso (time lock), i dispositivi di attivazione/disattivazione software, i codici di accesso, le chiavi di sicurezza, le backdoor o i dispositivi botola (trap door) per accedere segretamente all'interno di programmi.

2.5 Con "Diritti di proprietà intellettuale" s'intendono tutti i diritti di proprietà materiali e immateriali, ossia: (i) i diritti d'autore e altri diritti connessi con le opere d'autore in tutto il mondo, compresi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – i diritti d'autore, i diritti connessi, i diritti morali e tutte le opere da essi derivate; (ii) i diritti relativi ai marchi depositati e ai nomi commerciali e i diritti simili; (iii) i diritti sul segreto commerciale; (iv) i brevetti, i disegni, gli algoritmi, i modelli di utilità e altri diritti di proprietà industriale e tutte le migliori relative; (v) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale (di qualsiasi tipo e natura, in tutto il mondo e in qualunque modo denominati), derivanti dalla legge, da un contratto, da una licenza o in altro modo; e (vi) tutte le relative registrazioni, richieste, rinnovi, proroghe, estensioni, divisioni o nuovi rilasci in vigore attualmente o in futuro (ivi compresi eventuali diritti su uno degli elementi precedentemente menzionati).

2.6 "Prodotti" significa i beni materiali specificati nel Documento d'ordine, da consegnare alla Data di consegna.

2.7 "Servizi" significa i servizi che il Fornitore deve svolgere per l'Acquirente, specificati nel Documento d'ordine.

2.8 Con "Dichiarazione di prestazione d'opera" o "SOW" s'intende il documento che specifica, a titolo esemplificativo, il campo di applicazione, l'obiettivo e il periodo di tempo del Lavoro che il Fornitore eseguirà per conto dell'Acquirente.

2.9 "Subappaltatore" significa qualunque terzo che svolga il Lavoro in base a un contratto ("Subappalto") con il Fornitore.

2.10 Con "Personale del Fornitore" s'intendono i dipendenti, i consulenti, i rappresentanti, gli appaltatori indipendenti e i Subappaltatori del Fornitore, che siano sotto la supervisione e la responsabilità del Fornitore stesso.

2.11 "Proprietà intellettuale di terzi" significa i Diritti di proprietà intellettuale di terzi, che il Fornitore usa o integra nel Lavoro.

2.12 "Lavoro" significa i Deliverable, i Prodotti e i Servizi specificati nel Documento d'ordine, compresa qualunque SOW.

2.13 Per "giorni lavorativi" si intendono i giorni da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi sia nel Paese del Fornitore che dell'Acquirente.

3. CONSEGNA

3.1 Il fattore tempo è di fondamentale importanza per quanto concerne l'adempimento dei propri obblighi da parte del Fornitore, quest'ultimo dovrà quindi rispettare sempre la Data di consegna indicata nel Documento d'ordine. Il Fornitore comunicherà immediatamente all'Acquirente se la puntuale esecuzione da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nel Documento d'ordine, è in ritardo o rischia di essere ritardata. Tale comunicazione deve includere i dettagli dell'effetto derivante sulla data di consegna, le ragioni di tale ritardo e le misure correttive proposte dal Fornitore. L'accettazione da parte dell'Acquirente della comunicazione del Fornitore non costituirà rinuncia al diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di eventuali danni per inadempimento degli obblighi del Fornitore.

3.2 Qualora il Fornitore non consegnasse il Lavoro entro la Data di consegna, l'Acquirente potrà:

(i) richiedere il risarcimento dei danni nella misura del due (2) % del valore dell'ordine posticipato per ciascuna settimana di ritardo fino ad un massimo del venti (20) % del valore totale dell'Ordine a condizione che il pagamento dei danni rimborsati dal Fornitore non esoneri il Fornitore dall'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine fatto salvo il diritto dell'Acquirente di richiedere danni aggiuntivi nella misura in cui il risarcimento dei danni versati non copra totalmente tutti i danni subiti dall'Acquirente per effetto del ritardo del Fornitore; e/o

(ii) ottenere che una terza Parte esegua il Lavoro ai costi del Fornitore conformemente al paragrafo 6.1 (secondo paragrafo); e/o

(iii) rifiutare tale Lavoro e qualsiasi richiesta di pagamento relativo ad esso conformemente al paragrafo 6.1.

3.3 L'Acquirente conserverà qualsiasi Lavoro rifiutato ai sensi del Documento d'ordine a rischio e spese del Fornitore, oneri di stoccaggio compresi, in attesa delle istruzioni del Fornitore per la spedizione del reso. Il Fornitore sosterrà tutte le spese per la spedizione del reso - comprese, a titolo esemplificativo, le spese di assicurazione sostenute dall'Acquirente per conto del Fornitore. Se l'Acquirente non dovesse ricevere istruzioni per la spedizione del reso entro cinque (5) giorni lavorativi da quando l'Acquirente lo ha comunicato al Fornitore, conformemente al paragrafo 6 dei presenti TCG, l'Acquirente potrà, a sua esclusiva discrezione, distruggere o vendere a una vendita pubblica o privata qualsiasi Lavoro respinto.

3.4 Il Fornitore conserverà, confezionerà, imballerà e movimenterà i Deliverable e i Prodotti in maniera da proteggere sia i Deliverable sia i Prodotti da perdite o danni e conformemente alle migliori pratiche commerciali, in assenza di istruzioni specifiche fornite dall'Acquirente. Senza limitare quanto precede, il Fornitore dovrà osservare i requisiti di tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di Lavoro pericoloso, come pure, a titolo esemplificativo, in materia di informazioni di accompagnamento, imballaggio, etichettatura, stesura di report, trasporto e smaltimento.

3.5 Il Fornitore alleggerà a ciascuna fornitura di Prodotti una distinta colli, sulla quale siano indicati il numero del Documento d'ordine, una descrizione e la quantità di ciascuno dei Prodotti, nonché la data di spedizione.

3.6 A meno che l'Acquirente non fornisca istruzioni scritte diverse, il Fornitore consegnerà tutto il Lavoro all'Acquirente, all'indirizzo indicato nel Documento d'ordine. Il Fornitore garantisce di essere pienamente consapevole delle norme di sicurezza applicabili allo stabilimento dell'Acquirente o di doverle richiedere all'Acquirente. Il Fornitore assicura che il proprio personale incaricato di fornire il Lavoro rispetterà le norme di sicurezza dello stabilimento dell'Acquirente oltreché qualsiasi norma di sicurezza applicabile alla fornitura del tipo di Lavoro svolto.

3.7 Se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine, il Fornitore si assume la responsabilità di tutte le spese di spedizione e consegna incluse, a titolo esemplificativo, quelle doganali, i dazi, i costi, le tasse e l'assicurazione.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Ove non diversamente specificato nel Documento d'ordine, il prezzo per il Lavoro comprende tutte le tasse e gli altri oneri, come le spese di imballaggio, di spedizione e di consegna, l'assicurazione, il carico/scarico, i diritti, i dazi doganali, le tariffe, le imposte e le sovrattasse imposte dal governo, con l'esclusione dell'IVA locale applicabile e recuperabile. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà scorporare dal prezzo tutte queste tasse e altri oneri nelle sue fatture.

4.2 L'Acquirente pagherà al Fornitore il prezzo in conformità con le condizioni di pagamento indicate nel Documento d'ordine. Qualora le condizioni di pagamento non fossero specificate nel Documento d'ordine, l'Acquirente pagherà il Fornitore entro sessanta (60) giorni dalla ricezione da parte dell'Acquirente di una fattura correttamente preparata, a meno che la normativa vigente non imponga altre condizioni di pagamento obbligatorie. Una fattura correttamente preparata deve comprendere il numero dell'ordine d'acquisto indicato Termini e condizioni generali di acquisto nel Documento d'ordine, nonché la certificazione del Fornitore attestante che il Lavoro è conforme ai requisiti. Il pagamento avverrà nella valuta specificata nel Documento d'ordine e, se il prezzo indicato nel Documento d'ordine non è in valuta locale, l'Acquirente determinerà l'equivalente in valuta locale del prezzo alla data del pagamento. L'Acquirente può, in qualsiasi momento, nella misura consentita dalle leggi applicabili, effettuare una compensazione tra gli eventuali importi che il Fornitore deve all'Acquirente e le somme che l'Acquirente deve al Fornitore.

5. PROPRIETÀ, RISCHIO E LICENZA

5.1 L'Acquirente è l'unico ed esclusivo proprietario di tutti i Deliverable a far data dalla loro consegna - o a partire dalla data di pagamento in cui l'Acquirente accetta di pagare prima della consegna e fatto salvo il paragrafo 5.2. Il Fornitore cede e trasferisce irrevocabilmente all'Acquirente ogni suo diritto, titolo e interesse nei Deliverable in tutto il mondo, compresi tutti i relativi Diritti di proprietà intellettuale.

5.2 Se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine, il rischio di perdita dei Deliverable e dei Prodotti non passa all'Acquirente fino all'accettazione conformemente al paragrafo 6. Il risarcimento per tale rischio sarà considerato incluso nel prezzo.

5.3 Fermo restando il precedente paragrafo 5.1, il Fornitore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva, mondiale, priva di royalty, irrevocabile, perpetua, trasferibile, sublicenziabile su qualsiasi Diritto di proprietà intellettuale relativo ai Deliverable, sorto al di fuori del campo di applicazione del Documento d'ordine, nella misura necessaria all'esercizio dei propri diritti sui Deliverable da parte dell'Acquirente, così come ragionevolmente previsto dal Documento d'ordine.

5.4 Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva, mondiale, priva di royalty, irrevocabile, perpetua, trasferibile, sublicenziabile su qualsiasi Diritto di proprietà intellettuale relativo ai Prodotti o Servizi, necessario all'Acquirente per utilizzare, importare, copiare, eseguire, riprodurre, visualizzare, eseguire e distribuire copie, come pure modificare (inclusa la creazione di miglioramenti e lavori derivati, basati sui Prodotti o Servizi) i Prodotti o Servizi.

6. ISPEZIONE E ACCETTAZIONE

6.1 L'Acquirente può rifiutare, in tutto o in parte, un Lavoro che non sia conforme ai requisiti applicabili entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna del Lavoro da parte del Fornitore. A discrezione dell'Acquirente, l'Acquirente può: (i) restituire il Lavoro non conforme al Fornitore e ottenere un rimborso o un credito; (ii) chiedere al Fornitore di sostituire, a spese del Fornitore stesso, il Lavoro non conforme; oppure (iii) riparare, a spese del Fornitore, il Lavoro non conforme in maniera da renderlo tale da soddisfare i requisiti. In alternativa ai punti da (i) a (iii), l'Acquirente può accettare il Lavoro non conforme a condizione che il Fornitore gli riconosca un rimborso o un credito di importo tale che l'Acquirente stabilisce come ragionevolmente corrispondente al minor valore del Lavoro non conforme.

Nel caso in cui il Fornitore non inizi e proceda scrupolosamente nel completamento della riparazione o nella sostituzione del Lavoro in conformità con il paragrafo 6.1 (ii) e (iii) entro il periodo di tempo concordato tra le Parti (un periodo ragionevole nel caso in cui le Parti non riescano a concordare tale periodo, fermo restando che tale ragionevole periodo non debba superare i trenta (30) giorni), l'Acquirente può eseguire tale misura correttiva o ottenere che una terza Parte la esegua per suo conto e che tutti i costi connessi siano a carico del Fornitore, fermo restando la previa comunicazione scritta al Fornitore dell'esecuzione della misura correttiva eseguita da parte o per conto dell'Acquirente.

6.2 Qualora l'Acquirente non abbia fatto pervenire al Fornitore eventuali osservazioni entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna del Lavoro, il Lavoro si considererà accettato dall'Acquirente.

6.3 Prima della Data di consegna, l'Acquirente può chiedere, a spese proprie dell'Acquirente, di svolgere un'ispezione pre-spedizione nei locali del Fornitore sui Prodotti o i Deliverable ordinati.

6.4 Il presente paragrafo non pregiudica i diritti dell'Acquirente per difetti occulti e la mancata accettazione del Lavoro esonera il Fornitore dalla propria responsabilità o garanzia per difetti occulti.

7. MODIFICHE

7.1 Così come utilizzato nel presente paragrafo 7, il termine "Modifica" significa una modifica ordinata o provocata dall'Acquirente nel campo di applicazione generale del Documento d'ordine.

7.2 L'Acquirente può apportare Modifiche mediante un ordine scritto ("Ordine di modifica") dopo la sottoscrizione del Documento d'ordine, in conformità con il presente paragrafo 7. Il Fornitore dovrà presentare, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Modifica d'ordine, una richiesta di equo adeguamento specificando l'adeguamento al prezzo o al periodo di tempo per l'esecuzione della prestazione derivante dalla Modifica.

7.3 Qualora il Fornitore affermi che l'Acquirente ha ordinato o provocato una Modifica del costo o del tempo di esecuzione, per la quale l'Acquirente non ha emesso nessun Ordine di modifica, il Fornitore comunicherà immediatamente all'Acquirente la Modifica per iscritto, fornendogli: (i) una descrizione dell'azione o dell'inazione che ritiene aver causato la Modifica; (ii) una stima dell'equo adeguamento necessario al Fornitore per eseguire la Modifica; e (iii) una data non inferiore a trenta (30) giorni dalla data della comunicazione, entro la quale l'Acquirente deve rispondere al Fornitore, in modo che quest'ultimo possa procedere con il Lavoro senza Termini e condizioni generali di acquisto apportarvi

modifiche. L'Acquirente valuterà la comunicazione di Modifica del Fornitore in buona fede e, qualora l'Acquirente riconosca la Modifica, l'Acquirente emetterà un Ordine di modifica per il Fornitore.

7.4 Le Parti dovranno convenire un emendamento alla SOW applicabile al fine di includervi l'Ordine di Modifica che rende necessario un equo adeguamento del prezzo, del tempo di esecuzione, o di entrambi.

7.5 In caso di urgenza, che giustifichi quanto segue, il Fornitore procederà con la Modifica secondo le istruzioni, anche se le Parti non hanno ancora convenuto l'emendamento al Documento d'ordine o alla SOW applicabile al fine di includervi l'equo adeguamento.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che: (i) possiede la competenza ed è pienamente autorizzato a stipulare il Documento d'ordine e ad adempiere, in misura soddisfacente e tempestiva, i propri obblighi ai sensi del Documento d'ordine; (ii) ha il diritto e una capacità illimitata di cedere il Lavoro all'Acquirente compreso, a titolo esemplificativo, il diritto di cedere qualsiasi Lavoro eseguito dal Personale del Fornitore e dai suoi Subappaltatori; (iii) il Lavoro e il suo uso da parte dell'Acquirente non violano né violeranno Diritti di proprietà intellettuale di terza Parte, il diritto alla pubblicità o alla riservatezza, né qualsiasi altro diritto di proprietà riservata, in base a contratti, norme o precedenti giurisprudenziali; (iv) il Fornitore non rivelerà all'Acquirente, porterà nei locali dell'Acquirente o indurrà l'Acquirente a utilizzare informazioni riservate o proprietarie che appartengono a soggetti diversi dall'Acquirente e dal Fornitore, e che non sono coperte da un accordo di non divulgazione tra l'Acquirente e il Fornitore; (v) il software fornito dal Fornitore non contiene nessun Codice dannoso; e (vi) il Lavoro del Fornitore è esente da difetti di progettazione, lavorazione e materiali. Esso deve essere conforme sotto tutti gli aspetti alle leggi applicabili, incluse quelle in materia di sostanze chimiche ed altri componenti (quale il Regolamento CE N. 1907/2006 e i suoi allegati cosiddetti "REACH"), nonché alle specifiche dell'Acquirente, al preventivo o alla proposta del Fornitore e alle brochure o ai cataloghi del Fornitore, inclusi quelli relativi alla manutenzione futura. Esso deve essere idoneo alla destinazione d'uso e di qualità soddisfacente, in linea con lo stato dell'arte dei prodotti o servizi di tale tipo.

8.2 L'Acquirente garantisce e dichiara al Fornitore di essere pienamente autorizzato a stipulare il Documento d'ordine e adempiere i propri obblighi conformemente al Documento d'ordine.

9. CESSIONE E SUBAPPALTO

9.1 Il Fornitore non può cedere nessuno dei propri diritti, né delegare i suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, che l'Acquirente non gli negherà senza motivo. L'Acquirente può, a sua discrezione, annullare qualsiasi tentativo di cessione o delega fatta senza il consenso scritto preventivo dell'Acquirente e/o risolvere tempestivamente i Documenti d'ordine dopo aver preso conoscenza di tale tentativo di cessione o delega, senza diritti al risarcimento o indennizzo per il Fornitore.

9.2 Il Fornitore non può subappaltare nessuno dei propri diritti od obblighi ai sensi del Documento d'ordine senza il consenso scritto preventivo dell'Acquirente. Se l'Acquirente accetta il ricorso a un Subappaltatore, il Fornitore: (i) garantirà e sarà responsabile dell'esecuzione di tutti gli obblighi subappaltati; (ii) rimborserà all'Acquirente tutti i danni e le spese di qualsivoglia genere, ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 12 (Risarcimento), sostenute dall'Acquirente o da terzi e generate dagli atti o dalle omissioni dei Subappaltatori del Fornitore; e (iii) effettuerà tutti i pagamenti ai suoi Subappaltatori. Qualora il Fornitore non paghi tempestivamente un Subappaltatore per il lavoro eseguito, l'Acquirente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di pagare il Subappaltatore e compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore con la cifra versata al Subappaltatore. Il Fornitore difenderà, risarcirà e terrà indenne l'Acquirente da tutti i danni e costi di qualunque genere, senza limitazione alcuna, sostenuti dall'Acquirente e provocati dal mancato pagamento di un Subappaltatore da parte del Fornitore.

9.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna persona che non sia parte contraente di un Documento d'ordine sarà autorizzata a far valere o trarre vantaggio da una qualsiasi delle sue condizioni, in base alla legislazione applicabile, alla consuetudine o in altro modo. Termini e condizioni generali di acquisto.

10. DURATA E RISOLUZIONE

10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d'ordine già emesso, fintanto che il Documento d'ordine non viene risolto o il Lavoro è stato completato e accettato.

10.2 L'Acquirente può, tramite una persona autorizzata, risolvere il Documento d'ordine, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità e fatti salvi i suoi diritti legali, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di quindici (15) giorni. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà l'Acquirente dello stato di avanzamento del Lavoro eseguito alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà all'Acquirente, se così richiestogli dall'Acquirente, qualsiasi Lavoro esistente a quella data. L'Acquirente pagherà al Fornitore tutti i lavori eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, tale consenso non deve essere negato irragionevolmente. L'Acquirente non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione ai Documenti d'ordine o alla risoluzione di essi.

10.3 L'Acquirente può risolvere con effetto immediato il Documento d'ordine tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più del patrimonio azionario del Fornitore, che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Acquirente o produrre un impatto negativo sulla situazione finanziaria del Fornitore.

10.4 Ciascuna delle Parti può risolvere con effetto immediato il Documento d'ordine tramite comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all'altra Parte al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle Parti o i suoi beni; (ii) una delle Parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle Parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un'azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro sessanta (60) giorni; oppure (iv) una delle Parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività durante il normale corso degli affari.

10.5 Ciascuna delle Parti può risolvere il Documento d'ordine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'altra Parte, in caso di violazione materiale non risolta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica della violazione. L'Acquirente non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d'ordine risolto qualora l'Acquirente abbia deciso di risolvere il Documento d'ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5.

10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d'ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d'ordine.

11. INFORMAZIONI RISERVATE E PUBBLICITÀ

11.1 Se l'Acquirente e il Fornitore hanno stipulato un Accordo di Riservatezza o Non Divulgazione ("NDA"), che disciplina la divulgazione di informazioni riservate riguardanti il Documento d'ordine e, se la durata del NDA termina prima della scadenza o della risoluzione del Documento d'ordine, la durata del NDA sarà prolungata automaticamente in maniera tale da corrispondere a quella del Documento d'ordine.

11.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi tutte le informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte, direttamente o indirettamente, in forma scritta, visiva, o verbalmente, a seguito della prestazione di cui al Documento d'ordine. Questo obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che: (a) sono già note alla Parte ricevente, come risulta da registrazioni o documenti scritti, (b) sono di dominio pubblico o lo diventano senza violare i presenti Termini e Condizioni o il Documento d'ordine, (c) sono state legittimamente ricevute tramite terzi, che non hanno alcun dovere od obbligo di non divulgazione, (d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente, come risulta da registrazioni o documenti scritti, oppure (e) vengono divulgate senza obbligo di riservatezza in virtù della legge, di un regolamento governativo o di un ordine della corte, a condizione che la Parte ricevente ne informi preventivamente la Parte rivelante, se consentito dalla legge. Termini e condizioni generali di acquisto

11.3 Le Parti devono ottenere il consenso scritto dell'altra Parte prima di ogni pubblicazione, presentazione, annuncio pubblico o comunicato stampa riguardante il loro rapporto. Ciò comprende l'uso del nome e del logo dell'Acquirente sul sito web del Fornitore o di altri materiali di comunicazione, in particolare per quanto concerne l'elenco dei clienti del Fornitore.

12. RISARCIMENTO

12.1 Così come utilizzato nel presente paragrafo 12, il termine "Richiesta di risarcimento" comprende qualsiasi richiesta di risarcimento, istanza, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa (comprese le spese professionali e i costi sostenuti), per il quale una Parte (la "Parte indennizzante") può essere obbligata a difendere, risarcire e tenere indenne l'altra Parte (la "Parte indennizzata").

12.2 Il Fornitore dovrà difendere, risarcire e tenere indenne l'Acquirente da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da o in relazione a: (i) qualsiasi atto od omissione del Fornitore (compresi i suoi Subappaltatori) nell'esecuzione del Documento d'ordine; oppure (ii) qualsiasi violazione del Diritto di proprietà intellettuale o di qualsiasi altri diritti di terzi.

12.3 L'Acquirente dovrà risarcire e tenere indenne il Fornitore da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da o in relazione a: (i) l'uso autorizzato di prodotti o servizi dell'Acquirente da parte del Fornitore in attinenza con il Lavoro; (ii) l'uso autorizzato da parte del Fornitore di informazioni o materiali forniti dall'Acquirente al Fornitore; oppure (iii) la violazione dei Diritti di proprietà intellettuale di terzi o di qualunque altro diritto di terzi, derivanti dall'osservanza delle istruzioni scritte dell'Acquirente da parte del Fornitore.

12.4 Ciascuna Parte risarcirà e terrà indenne l'altra Parte da e contro tutte le Richieste di risarcimento sostenute, derivanti da atti di negligenza o dolo od omissioni della Parte indennizzante, che hanno provocato lesioni personali (compresa la morte) o danni ai beni materiali.

12.5 La Parte indennizzata invierà alla Parte indennizzante una tempestiva comunicazione scritta in merito alla Richiesta di risarcimento e autorizzerà, per quanto consentito dalle leggi applicabili, la Parte indennizzante a gestire la difesa, la risoluzione, la composizione o la transazione di qualsiasi Richiesta di risarcimento. La Parte indennizzata può, a proprie spese, farsi assistere da un consulente in merito a qualsiasi Richiesta di risarcimento. La Parte indennizzata non è autorizzata a risolvere una Richiesta di risarcimento per conto della Parte indennizzante.

12.6 Se un terzo proibisce o interferisce con l'utilizzo da parte dell'Acquirente di qualsiasi Lavoro, oltre agli obblighi del Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 12.2, il Fornitore farà del proprio meglio per: (i) ottenere tutte le licenze necessarie per consentire all'Acquirente di continuare a utilizzare il Lavoro; (ii) sostituire o modificare il Lavoro come necessario per consentire all'Acquirente di continuare a utilizzare il Lavoro; oppure se (i) e (ii) non sono commercialmente ragionevoli, allora (iii) rimborserà in tempi rapidi all'Acquirente la somma pagata per qualsiasi Lavoro, per il quale un terzo proibisce o interferisce con l'utilizzo del Lavoro da parte dell'Acquirente.

12.7 Nessuna disposizione del presente paragrafo limiterà il ricorso delle Parti ad altri provvedimenti.

13. RESPONSABILITÀ

13.1 Fermo restando qualunque altra cosa nel Documento d'ordine o in altro modo e nella misura consentita dalla legge applicabile, l'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per quanto riguarda l'oggetto del Documento d'ordine nell'ambito di qualsiasi contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro previsto dal sistema di Common Law o dalle regole dell'Equity per importi superiori alla somma totale versata dall'Acquirente al Fornitore nei sei (6) mesi precedenti l'evento o la circostanza che ha generato tale responsabilità.

13.2 In nessun caso, l'Acquirente sarà ritenuto responsabile nei confronti del Fornitore per eventuali danni accidentali, indiretti, speciali, consequenziali, per la perdita di profitti o di danno della reputazione derivanti da o in relazione al Documento d'ordine, che l'Acquirente sia stato avvisato o no della possibilità di tali danni.

13.3 Le limitazioni si applicheranno anche in mancanza dello scopo primario di eventuali rimedi limitati previsti nel presente Contratto. Nulla nel Documento d'ordine limita la responsabilità di una delle Parti per lesioni fisiche di una persona, morte o danni materiali a cose oppure qualsiasi responsabilità che non può essere esclusa in base alla legge applicabile.

13.4 Il Fornitore è responsabile per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura subiti dall'Acquirente correlati all'esecuzione inadeguata del Fornitore dei suoi obblighi conformemente ai Documenti d'ordine.

14. ASSICURAZIONE

Il Fornitore stipulerà e manterrà una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni alle persone (lesioni personali) e alle cose con massimali sufficienti a proteggere l'Acquirente in caso di tali lesioni o danni e osserverà tutte le leggi, i regolamenti o le ordinanze in materia di responsabilità di un datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti per malattie contratte e infortuni subiti sul luogo di lavoro. Il Fornitore manterrà, inoltre, le forme e i massimali di assicurazione supplementari consueti per un'azienda di dimensioni analoghe e operazioni simili a quelle del Fornitore nella giurisdizione o nelle giurisdizioni, ove si svolgono le operazioni del Fornitore. Dietro richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà dimostrare di aver stipulato tale assicurazione.

15. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente nell'adempimento dei suoi obblighi conformemente ai Documento d'ordine né responsabile di danni o altrimenti per qualsivoglia mancanza o ritardo nell'adempimento causata da un evento di forza maggiore, definito come evento oltre il ragionevole controllo della Parte interessata nel giorno dell'evento e che rende impossibile adempiere i propri obblighi conformemente ai Documenti d'ordine. I boicottaggi, gli scioperi e le serrate in qualsiasi forma, l'occupazione di impianti e di uffici amministrativi o altre interruzioni del lavoro, quando interessano esclusivamente il sito del Fornitore o dell'Acquirente, non saranno considerati come eventi di forza maggiore.

L'evento di forza maggiore solleva dai suoi obblighi contrattuali solo la Parte che la invoca nella misura e per il periodo di tempo in cui è impossibilitato ad adempierli senza che i Documenti d'ordine siano stati prorogati.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dall'evento di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarne all'altra Parte la durata e le conseguenze prevedibili, e adoperarsi per limitare la sua portata. Porrà rimedio prontamente alla causa del mancato adempimento e assolverà ai suoi obblighi non appena sia rimossa la causa, essendo l'altra Parte sollevata dai suoi obblighi contrattuali fino a tale data.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si prolunghi oltre un periodo di tempo di trenta (30) giorni, i Documenti d'ordine possono essere risolti senza preavviso da entrambe le Parti.

16. RISPETTO DELLE LEGGI E CODICE DI CONDOTTA DI TERZI

Il Fornitore dichiara e garantisce che osserverà tutte le leggi e adotterà tutte le misure necessarie in modo che i suoi dipendenti, agenti e/o subappaltatori, che in qualsiasi momento potrebbero essere interessati, rispettino tutte le leggi e i regolamenti locali, nazionali e/o internazionali applicabili relativi all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Documento d'ordine, incluse (a titolo esemplificativo) le leggi sul lavoro, i regolamenti ambientali, sulla salute e sicurezza, i regolamenti relativi al trasporto, le leggi anticorruzione, e che contrasterà il riciclaggio di denaro, i regimi sanzionatori e le leggi in materia di controllo delle riesportazioni emanate dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dalle Nazioni

Unite o da qualsiasi altra giurisdizione competente. In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore non agirà in nessun modo né interterà nessuna azione che renda responsabile l'Acquirente di una violazione del Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") statunitense, dell'UK Bribery Act, del French Sapin 2 Act o dello Swedish Criminal Code (Chapter 10), che vieta tra l'altro di offrire, dare o promettere di offrire o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altri oggetti di valore a un funzionario di un governo, partito politico o agenzia governativa per aiutare il Fornitore o l'Acquirente a ottenere o mantenere affari oppure a svolgere i Servizi. Il mancato rispetto da parte del Fornitore di attenersi a qualsiasi di queste leggi costituirà una violazione materiale del Documento d'ordine.

Nell'adempimento dei suoi obblighi conformemente al presente Contratto, il Fornitore acconsente a rispettare e richiede ai suo personale di attenersi al Codice di Condotta di Terze Parti (Sylvamo "Third Party Code of Conduct"), come comunicato al fornitore e disponibile su <https://www.sylvamo.com/us/en/sales-and-purchase-policies>. L'Acquirente fornirà copie aggiuntive del Codice di Condotta di Terze Parti al Fornitore, se richieste.

17. PROTEZIONE DEI DATI

17.1 L'Acquirente e il Fornitore riconoscono e concordano che ove una Parte tratti dati personali secondo o in relazione ai Documenti di ordinazione, sarà quella sola Parte a determinare le finalità e i mezzi di tale trattamento in qualità di responsabile del trattamento, se non diversamente specificato nei Documenti d'ordine.

17.2 Ciascuna delle Parti conferma di aver adempiuto, e si impegna a continuare ad adempiere, ai propri obblighi relativi ai dati personali stabiliti dalle Leggi applicabili sulla protezione dei dati.

17.3 Nella misura in cui il Fornitore divulghi, fornisca o renda diversamente disponibili dati personali all'Acquirente nell'ambito dei (o in relazione ai) Documenti di ordinazione ("Dati personali condivisi"), lo stesso prende atto: (i) di aver fornito tutte le informative necessarie e, ove richiesto, di aver ottenuto tutti i consensi necessari per la divulgazione e il trattamento di quei dati personali da parte dell'Acquirente; (ii) che l'Acquirente e/o i propri fornitori di servizi o agenti possono trattare tali Dati personali condivisi per qualsiasi finalità relativa ai Documenti di ordinazione, anche, senza limiti, per qualsiasi finalità necessaria per l'Acquirente e/o per i suoi fornitori di servizi o agenti di rispettare la legge applicabile; e (iii) di non commettere atti né omissioni che possano indurre l'Acquirente a violare alcuna Legge sulla protezione dei dati applicabili, informative inviate o consensi ottenuti dai soggetti a cui si riferiscono i dati in conseguenza del trattamento dei Dati personali condivisi.

17.4 In caso di conflitto relativo ai dati personali tra i termini contenuti nei paragrafi 17.2 o 17.3 e il resto dei Documenti di ordine, nel merito di tale conflitto prevarranno i termini di tali paragrafi 17.2 o 17.3.

18. LEGGE APPLICABILE

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del Documento d'ordine saranno controllate e interpretate secondo le leggi del Belgio. Salvo ove diversamente indicato nel Documento d'ordine, i tribunali di Bruxelles. Il Belgio avrà la giurisdizione esclusiva su qualsiasi ricorso derivante dal Documento d'ordine. Fermo restando quanto sopra, ciascuna delle Parti può chiedere un provvedimento ingiuntivo cautelare o temporaneo in qualsiasi tribunale di competente giurisdizione in relazione a qualsiasi presunta violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale o di proprietà riservata. Le Parti escludono specificamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di vendita internazionale di merci per l'interpretazione o l'esecuzione del Documento d'ordine.

19. VARIE

19.1 Ogni comunicazione da dare conformemente al Documento d'ordine sarà data per iscritto e indirizzata all'altra Parte all'indirizzo indicato nella prima pagina del Documento d'ordine. Salvo che altrimenti nel stabilito nel TCG, le comunicazioni saranno considerate come ricevute e valide: (i) se consegnate personalmente, al momento della consegna; (ii) se inviate tramite corriere espresso tracciabile, al momento della ricezione; (iii) se inviate per fax o posta elettronica, al momento in cui la Parte che ha inviato la comunicazione riceve la conferma di ricezione dal metodo di trasmissione applicabile; oppure (iv) se inviate per posta raccomandata o assicurata, entro cinque (5) giorni dal deposito presso la posta.

19.2 Qualora un tribunale di competente giurisdizione ritenga che una qualsiasi disposizione di un Documento d'ordine sia illegale, non valida o non applicabile, la legalità, la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del Documento d'ordine non ne saranno influenzate né compromesse e tutti i termini restanti del Documento d'ordine rimarranno in vigore a tutti gli effetti, a condizione che detta disposizione non venga applicata per eludere l'intenzione delle Parti.

19.3 Il mancato esercizio di un diritto da parte dell'Acquirente, interamente o in parte, o in modo puntuale non costituirà una rinuncia da parte dell'Acquirente a questo diritto o a qualsivoglia altro diritto e non impedirà all'Acquirente di esercitare, nuovamente o in futuro, tale diritto o qualsivoglia altro diritto.

19.4 L'unica versione ufficiale di questi TCG è quella in lingua inglese. Eventuali traduzioni di questi TCG sono solo a scopo informativo. In caso di discrepanze tra la versione ufficiale in inglese e la sua traduzione in un'altra lingua, prevarrà la versione in inglese.

20. ORDINE DI PRECEDENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni dei presenti TCG e quelle dei Documenti d'ordine, si applicherà il seguente ordine di precedenza nella risoluzione di detto conflitto:

- (1) Contratto scritto, se esistente
- (2) Ordine d'acquisto
- (3) Termini e Condizioni Generali (TCG)
- (4) Dichiarazione di prestazione d'opera (SOW)
- (5) Altro Documento d'ordine (p. es. allegato o collegamento ipertestuale).